FEDERCHIMICA – AISPEC – GRUPPO CHIMICA DA BIOMASSA
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 (Atto n. 324)

Il Gruppo chimica da biomassa di Federchimica – Aispec rappresenta le imprese che trasformano le biomasse di varia origine in sostanze chimiche, che possono essere utilizzate sia per fornire direttamente energia (biocarburanti quali bioetanolo e bioeteri), sia per sintetizzare intermedi chimici (monomeri, etc.) a loro volta poi trasformati in nuovi prodotti derivati (ad esempio bio-polimeri). Essendovi tra i prodotti di interesse i biocarburanti, vi è un forte interesse nel seguire l'evoluzione della Direttiva RED e il suo recepimento in Italia.
Di seguito sono riportate le principali osservazioni del Gruppo relative alla trasmissione al Parlamento dell'Atto 324 riguardante lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva RED III 2023/2413.

- Il principale commento al documento sopracitato (Atto 324) è la mancata inclusione dei target generali al 2030 relativi al settore dei trasporti; questi obiettivi erano invece presenti sia nella direttiva RED III 2023/2413 che nelle sue precedenti versioni; in particolare, rispetto a quanto previsto dal decreto di recepimento della RED II 2018/2001 (16% di energia rinnovabile), la nuova direttiva ha introdotto nel settore trasporti un nuovo target (al 2030) molto più sfidante, che può essere opzionalmente di tipo energetico (29% di quota rinnovabile) o di tipo emissivo (riduzione dell'intensità di gas ad effetto serra del 14,5%) a discrezione del singolo Stato Membro.

20149 **Milano**, Via Giovanni da Procida 11
Tel. +39 02 34565.223
E-mail: aispec@federchimica.it
http://www.aispec.it

Codice Fiscale: 80036210153

RESPONSIBLE CARE
Driving Safety & Sustainability

La mancata indicazione di questi nuovi obiettivi, oltre a esporre l'Italia a una procedura di infrazione per recepimento incompleto della direttiva RED III, congela di fatto l'obiettivo italiano della quota rinnovabile al valore del 16% previsto dal Decreto Legislativo 199 del 2021 (recepimento della RED II), molto lontano sia dai target delle altre nazioni EU (in linea con la RED III), che dagli ambiziosi obiettivi (34,5%) previsti nell'ultima versione del Piano Nazionale Italiano Energia e Clima (PNIEC). Una mancata chiarezza e/o incertezza sulle quote di obiettivi da raggiungere può senz'altro portare ad un inevitabile rallentamento degli investimenti previsti nel settore. Si chiede quindi un chiarimento sull'allineamento con la Normativa Europea e l'introduzione del nuovo target rinnovabile nel settore trasporti basato sul contenuto energetico, in continuità con la precedente legislazione italiana e le indicazioni del PNIEC.

- Per quanto riguarda la presenza di sotto-obbiettivi vincolanti nei settori benzine e gasolio, Federchimica ha sempre sostenuto la posizione della "Neutralità Tecnologica" in cui, in un mercato senza distorsioni (dovuti ad obblighi troppo stringenti), tutti i possibili biocarburanti liquidi e gassosi possono e devono contribuire in maniera omogenea – anche se chiaramente in maniera quantitativamente diversa – al raggiungimento dell'obiettivo finale della decarbonizzazione del settore trasporti.
  Un esempio di come il mercato si autoregoli può essere rappresentato dall'impiego dell'etanolo nelle benzine, poiché questo alcool (utilizzato come componente bio in grado di aumentare il potere antidetonante) viene addizionato alle benzine europee sotto diverse forme a seconda delle particolarità geografiche/produttive dei mercati:
  - nei paesi del Nord Europa mediante aggiunta diretta (direct blending);
  - in Italia e nei paesi del Mediterraneo dopo trasformazione nel suo derivato solo parzialmente rinnovabile ETBE (Etil-Terziar-Butil Etere, proprietà simili all'etanolo, ma maggiore compatibilità con la benzina);
  - in Francia e in generale nell'Europa Continentale insieme all'ETBE (co-blending) per sfruttare al meglio le sinergie tra le proprietà dei due componenti.

- Infine, va segnalata la penalizzazione arbitraria introdotta durante l'iter di discussione/approvazione del testo della direttiva RED III dal Consiglio dell'Unione, senza nessuna evidenza scientifica o base tecnica, nei confronti del composto parzialmente rinnovabile ETBE. Il contenuto energetico dell'ETBE, già penalizzato da un metodo di calcolo basato sulle proprietà energetiche dell'etanolo piuttosto che su un rigoroso bilancio di massa, è stato infatti ulteriormente ridotto in maniera arbitraria da un organo legislativo non tecnico del 11% (dal 37 al 33% - allegato III) con significative implicazioni sul costo dei componenti bio per benzine.
  Sarebbe quindi auspicabile, in fase di recepimento della RED III, non tenere conto di questa discriminazione e mantenere invariato al 37% il valore del contenuto rinnovabile dell'ETBE, così come fissato attualmente dalla direttiva RED II.